

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI		
23 LUG. 2026		
Prot. N.	11787	
Cat.	Cl.	Fasc.

REVISORE UNICO
COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

VERBALE n. 15 del 22 luglio 2026

OGGETTO: parere sulla delibera: "approvazione delle tariffe rifiuti aventi natura corrispettiva (TCP) anno 2026 sulla base del piano economico finanziario predisposto da Atersir, provvedimenti conseguenti"

L'anno 2026 il giorno 22 luglio, il Revisore dei Conti del Comune di Castelnovo né Monti, Dott. Stefano d'Orsi, presso il proprio studio ha effettuato il controllo e le verifiche propedeutiche al rilascio del parere sulla delibera "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI AVENTI NATURA CORRISPETTIVA (TCP) ANNO 2026 SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PREDISPOSTO DA ATERSIR. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI"

Alla richiesta l'Ente ha allegato:

- bozza delibera di consiglio comunale
- allegato A -
- allegato B -
- allegato C -
- allegato D -
- allegato E -

Il Revisore

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva;
- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi, anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- i commi da 656 a 660, in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;

PREMESSO CHE:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e delle deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 – introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 – prevede che, a decorrere dal 2022, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATA, inoltre, la Legge di Bilancio 2026 l'articolo 1 al comma 677 che stabilisce che "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»",

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI:

- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";
- la Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 e s.m.i. "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- l'art. 1, comma 1, della legge 481/95, ha istituito l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con compiti in materia di Gestione Integrata dei rifiuti, e che la stessa Autorità ai sensi dell'art. 1 c. 527 della Legge 205/2017 ha funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani con funzione di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » e in materia approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

RICHIAMATI:

- la Nota del Ministero della Transizione ecologica (MITE) - del 12/04/2021 che è intervenuta per fornire chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020;
- la Nota ANCI-IFEL del 02/03/2021 che fornisce anch'essa chiarimenti sulle novità applicative del D.Lgs n.116;
- la deliberazione di ARERA 389/2023 contenente aggiornamento biennale del PEF 2024-2025.”;
- la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

CONSIDERATO che il Consiglio d’ambito di ATERSIR, in qualità di Ente di Governo dell’Ambito (EGATO) con delibera CAMB/2026/34 del 25 giugno 2026 ha approvato la predisposizione del Piano Economico finanziario del servizio gestione rifiuti urbani relativo al periodo regolatorio 2026-2029, del Comune di Castelnovo ne’ Monti ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 definito dalla Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF (Allegato A);

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 7.3 del MTR-3, il quale prevede che, nei casi di sistemi di tariffazione già vigenti ovvero di tariffazione puntuale, la metodologia tariffaria trovi applicazione ai fini della sola determinazione dei costi efficienti riconoscibili alla gestione, si ritiene opportuno modificare, per l’annualità in oggetto, l’articolazione tra costi fissi e costi variabili, in un’ottica di continuità amministrativa, stabilità tariffaria e coerenza con l’impostazione già approvata dall’Ente;

RICHIAMATE le seguenti delibere comunali:

- di giunta comunale n. 100 del 22/11/2022 “SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI: PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME DELLA TARI A TARIFFA PUNTUALE DI TIPO CORRISPETTIVO. ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE”
- del Consiglio Comunale n. 64 del 18/02/2023 “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA”
- del Consiglio Comunale n. 63 del 18/12/2023 “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE DA PARTE DI IREN AMBIENTE SPA DAL 01.01.2024 AL 31/12/2025”
- del consiglio comunale nr. 34 del 30/06/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA”
- di giunta comunale nr. 150 del 23/12/2025 ad oggetto “SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI. RINNOVO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IREN AMBIENTE SPA PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE DEI RIFIUTI (TCP) FINO AL 31/12/2026”
- del Consiglio Comunale n. 69 del 23/12/2025 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2026-2028 E RELATIVI ALLEGATI”

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sopra citato, sono individuati, in alternativa, dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti, procedendo alla sola “misurazione” della frazione del rifiuto indifferenziato conferito;
- la Tariffa rifiuti corrispettiva - per legge applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un’entrata del comune - assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,

n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero;

- per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento ai criteri individuati dal DPR n.158/1999, tenendo conto del Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), come modificato dalla deliberazione di Arera n. 389/2023 che contiene l'aggiornamento biennale del PEF 2024-2025

- in particolare, la Tariffa puntuale sarà composta da:

- quota fissa, calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie;

- quota variabile base, calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999. La quota puntuale attribuita tramite misurazione indiretta dei rifiuti indifferenziati agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. Infatti, tale quota per tutte le utenze sarà ridotta di una percentuale legata appunto alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito;

- quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino;

PRESO ATTO CHE:

- nel territorio in cui opera il Comune di Castelnovo ne' Monti è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

- in data 11/04/2021 con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 11, avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" ATERSIR ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;

VALUTATO CHE

il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2026 relativo al Comune di Castelnovo né monti (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad Euro 2.849.401,09

- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi va aggiunto:

- Euro 31.246,08 quali costi per attività esterne ciclo integrato RU;

- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi va detratto un totale di **52.912,58, composto da** contributo del MIUR per gli immobili scolastici e contributo fondo d'ambito ex L.R. 16/2015 per comuni virtuosi e supervirtuosi;

sempre ai fini del calcolo delle tariffe, al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento che si prevede di erogare, stimati in Euro 117.372,39 , pertanto il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a Euro 2.945.106,97

- gli Sconti Sociali a carico del Bilancio Comunale per le agevolazioni sociali, per i contribuenti, collegate alla quota variabile TARI con scaglioni di reddito ISEE vengono ipotizzati in €. 8.000,00

RICHIAMATO

L'art.17.17 del regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva approvata dal consiglio comunale con delibera 34 del 30/06/2025 , che si intende rinnovato anche per il 2026 con il seguente testo:

È facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento della tariffa.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa

Per l'anno 2026 vengono previste - per le utenze domestiche residenti - le seguenti agevolazioni sociali collegate alla quota variabile non misurata della Tariffa:

Riduzione del 100% della quota variabile non misurata della tariffa (al netto dell'eventuale bonus sociale statale riconosciuto ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del DL. 14/2019) per i nuclei familiari residenti con ISEE non superiore ad €12.500,00;

Riduzione del 100% della quota variabile non misurata della tariffa (al netto dell'eventuale bonus sociale statale riconosciuto ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del DL. 14/2019) per i nuclei familiari residenti con ISEE superiore ad €. 12.500,00 e fino ad €. 20.000,00 con almeno quattro figli fiscalmente a carico.

Per fruire della agevolazione in esame per l'anno 2026 occorre presentare richiesta, su modulo predisposto dal comune, entro e non oltre il 30 settembre 2026 e l'agevolazione verrà contabilizzata in sede di versamento della rata di saldo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, ossia sulla base della quadripartizione del PEF, delle categorie individuate nel Regolamento, della revisione dell'individuazione della stima delle superfici imponibili e dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, si ritiene di stabilire per l'anno 2026, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo:

- QUOTA FISSA: 52,3% Utenze Domestiche – 47,7% Utenze Non Domestiche
- QUOTA VARIABILE: 68% Utenze Domestiche – 32% Utenze Non Domestiche

e di conseguenza a determinare le Tariffe della TCP per il 2026, come da documenti allegati alla presente delibera, contenenti il dettaglio:

- delle tariffe 2026 delle utenze domestiche (UD)
- delle tariffe 2026 delle utenze non domestiche (UND)
- della riduzione percentuale (sconto) della quota variabile, a fronte della misurazione puntuale, del tariffario vuotature puntuale, del numero delle vuotature minime addebitate, del rimborso forfettario per mancata restituzione dei contenitori e degli altri elementi previsti dal Regolamento TCP;

CONSIDERATA la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e il relativo allegato non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL;

Visti i seguenti allegati alla delibera, che costituiscono parte integrante dell'atto:

- il piano economico finanziario PEF per il comune di Castelnovo Ne' Monti anno 2026/2027 (allegato A)

- il Quadro Economico di raccordo per la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e tra costo variabile e fisso come da Allegato B al presente atto quale parte integrale e sostanziale;
- le Tariffe Rifiuti aventi natura Corrispettiva per le utenze domestiche e non domestiche come da ALLEGATO C e ALLEGATO D, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base del Piano Economico Finanziaio 2026 – 2027;
- il listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche, così come definito nell'allegato E alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale;
- il rimborso spese forfettario per la mancata restituzione del contenitore, rapportato al tipo di contenitore, così come definito nell'allegato E alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di delibera in oggetto, relativa a presa d'atto approvazione del piano finanziario 2026 e determinazione delle tariffe per l'anno 2026

Il Revisore dispone la trasmissione di copia del presente Verbale alla Tesoreria Comunale e al settore Ragioneria, al Consiglio Comunale.

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 13.45, previa redazione e sottoscrizione del presente.

Il Revisore dei Conti

Dott. Stefano d'Orsi

